

AVVISO NUOVA IMU 2020

Informazioni al contribuente

Ricordiamo che mercoledì 16 dicembre scade il versamento del saldo nuova IMU 2020 in base alle aliquote che sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/06/2020 come da tabella:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU per mille
1	Unità immobiliari ad uso abitativo iscritta nella categoria catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono e risiedono anagraficamente e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7. Detrazione prevista € 200,00 rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione	4,00
2	Non costituisce presupposto dell'imposta l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/2 a A/7 adibita ad abitazione principale o assimilata del soggetto passivo, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,00
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata (art. del Reg. Comunale	0,00
4	La base imponibile è ridotta al 50% per l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta in catasto nelle categorie catastali da A/2 a A/7 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 747, lett. c della Legge 160/2019	10,10
5	Unità immobiliare ad uso produttivo classificata nel gruppo catastale D, esclusa categoria catastale D/10 (la quota del 7,60 per mille è riservata allo Stato)	10,10
6	Aree fabbricabili	10,10
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	1,00
8	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00
9	Terreni agricoli, esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G. U. n. 141 del 18 giugno 1993	ESENTI
10	Per le abitazioni locatate a canone concordato, riduzione di imposta al 75 per cento	10,10
11	Per gli immobili diversi non inclusi in quelli sopra indicati	10,10

Esenzioni per le attività commerciali:

Prima rata IMU 2020

Il Decreto Rilancio, N. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, all'art. 177 ha stabilito che la prima rata IMU 2020 non è dovuta per gli immobili utilizzati per attività di turismo e/o di spettacolo a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Seconda rata IMU 2020

I settori del turismo e dello spettacolo sono esenti anche dalla seconda rata IMU 2020, come stabilito dal Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 con l'aggiunta di ulteriori categorie di esenzione:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

Riferimenti normativi

- Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77, art. 177
- Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, art. 78, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020
- Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, art. 9

Dal 2020, con la Legge di Bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 – Legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i pensionati residenti all'estero e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero. Quindi per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti ad imposta, senza eccezione.

Per i residenti all'estero che possiedono immobili in Italia e che non possono utilizzare il modello F24 per il pagamento, il versamento dell'imposta va effettuato con Bonifico Bancario al Comune dove sono ubicati gli immobili, per informazioni contattare l'Ufficio Tributi del Comune.

SERVIZIO PER I CITTADINI

Si informano i contribuenti che sul sito internet del Comune di Montenero Val Cocchiara (www.comune.montenerovalcocchiara.is.it) è inserito un link per il calcolo IMU attraverso il quale il contribuente potrà autonomamente provvedere al calcolo di quanto dovuto per ogni singolo immobile e da versare alle scadenze sopra indicate e stampa F24, e la compilazione della dichiarazione IMU, scadenza 30 giugno dell'anno successivo, al possesso dell'immobile o per variazioni intervenute. Per le variazioni intervenute nel corso del 2019, il termine per la dichiarazione di variazione è il 31 dicembre 2020

L'Ufficio Tributi del Comune di Montenero Val Cocchiara, rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazioni nei giorni e orari di apertura, oppure telefonando al numero 0865 840121.